



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2018, proposto da Alfredo Fabozzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del 04/10/2017, notificato in data 04/10/2017, con cui il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Commissione di cui all'articolo 106, comma 3, D. L.vo 443 del 30/10/1992, ha comunicato il giudizio di “NON IDONEO” al Sig. Fabozzi Alfredo per l’“Assunzione straordinaria nel Corpo di polizia penitenziaria di allievo agente del ruolo maschile: art. 1, comma 2 bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con la legge 27 febbraio 2017, n. 19” con la seguente motivazione: “Esiti cicatriziali da rimozione tatuaggio avambraccio sx - art. 123, c. 1, lett. c”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato al Ministero della Giustizia il 4 dicembre 2017, il ricorrente impugna il giudizio della commissione medica di seconda istanza che lo ha ritenuto non idoneo per l'assunzione straordinaria nel Corpo di polizia penitenziaria per esiti cicatriziali da rimozione di tatuaggio all'avambraccio sinistro, ai sensi dell'articolo 123, comma 1, lettera C del decreto legislativo numero 443 del 1992.

Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione del decreto legislativo 443 del 1992 e della circolare del Ministero della Giustizia dell'11 luglio 2007, trattandosi di tatuaggio completamente rimosso con uno specifico trattamento, privo di contenuti offensivi o comunque idonei a screditare le forze di polizia.

Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione e del contraddittorio.

Il Ministero della Giustizia si costituisce formalmente per resistere al ricorso.

In fase cautelare, con ordinanza numero 1275 del 7 marzo 2018, il Tribunale amministrativo regionale accoglie l'istanza del ricorrente, ammettendolo con riserva alla prosecuzione del concorso.

Il ricorso è trattato all'udienza pubblica del 19 febbraio 2019, passando in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente, interessato allo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso per 375 posti nel ruolo degli agenti di polizia penitenziaria, è stato ritenuto non idoneo per esiti cicatriziali da rimozione di un tatuaggio all'avambraccio destro.

Con il primo motivo di impugnazione chiede l'annullamento del giudizio di non idoneità deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, non ravvisando i presupposti per l'esclusione, trattandosi di tatuaggio rimosso, non deturpante, quindi, e non offensivo, non essendo indice di personalità abnorme.

Il motivo è fondato e assorbente.

L'art. 123 del D.lgs. 443/1992, disciplinante le cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi, stabilisce che i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.

Tenendo conto della possibilità che l'immagine del poliziotto sia deturpata dalla presenza di un tatuaggio visibile, indossando l'uniforme, la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 22/09/2016, n. 9903) ritiene che la presenza di un tatuaggio in zona visibile sia sufficiente per giustificare l'esclusione del candidato dal concorso, indipendentemente dal fatto che il tatuaggio in questione possa risultare indicativo di personalità abnorme.

Nel caso di specie, peraltro, il tatuaggio risulta essere stato completamente rimosso con un adeguato trattamento sanitario, come provato dalla documentazione fotografica versata in atti.

Dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato, riferita ad esiti cicatriziali della rimozione del tatuaggio, risulta confermato che il tatuaggio non era più visibile all'atto della visita di idoneità.

Pertanto, non sussistevano i presupposti per la valutazione di non idoneità, non essendo contemplata fra le cause di esclusione la cicatrice derivante dalla rimozione di un tatuaggio.

Il ricorso, di conseguenza, deve essere accolto, con l'annullamento del provvedimento di esclusione impugnato, per cui il ricorrente è ammesso alla prosecuzione del concorso.

Le spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza, sono a carico dell'amministrazione pubblica resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali sostenute, liquidate in euro 1000,00 (mille) oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO